

Un interpellato delle Entrate su credito di imposta per le strutture produttive non stabili

06901

06901

Investimenti senza credito

Chiudere durante la tutela fiscale fa perdere l'agevolazione

DI GIOVANNI MUSSO

Non possono godere del credito di imposta gli investimenti dismessi entro il periodo di tutela fiscale.

È quanto si evince dall'interpellato n. 485 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate in data 29 dicembre 2023 in materia di credito di imposta per investimenti effettuati in strutture produttive non stabili.

In particolare, una spaziantista Alfa, ha ricevuto in affidamento l'appalto per la realizzazione di un progetto. In relazione a tale opera, la società ha provveduto ad acquistare mezzi ed attrezzature ritenuti dalla stessa nuovi e strumentali, quindi, funzionali alla creazione di un nuovo stabilimento produttivo. Quanto agli aspetti contabili, l'Istante dichiara di tenere, oltre alla contabilità generale, anche registri di contabilità analitica ai fini dell'imputazione degli autonomi centri di costo. Inoltre, sottolinea come il cantiere rappresenti un insediamento non stabile, ma unico sul territorio e sarà dismesso, al termine dei lavori edilizi. L'Istante evidenzia che l'attività relativa al cantiere viene decentrata, affidando la sua gestione a soggetti terzi aventi determinate competenze tecnico-professionali, provvedendo, inoltre, alla nomina di un responsabile di commessa, il quale si occupa delle principali attività tecnico amministrative e di gestione del cantiere. Alla luce di tali premesse, Alfa chiede se il predetto cantiere, destinato ad essere dismesso al termine dei lavori, possa rispettare i requisiti

di "autonomia" di struttura produttiva, nello specifico di autonoma diramazione territoriale, al fine dell'ammissibilità al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 98 e ss., della legge n. 208 del 2015. La Società sostiene che il cantiere potendo essere configurato come "investimento iniziale", ai sensi della Regolamentazione della Commissione europea n. 651/2014, e rispettando i requisiti di "novità", "strumentalità" e "autonomia" struttura produttiva possa essere ammesso al credito d'imposta di cui dell'articolo 1, commi 98 e ss., della legge n. 208 del 2015.

L'Agenzia delle entrate ricorda che l'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da ultimo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise è attribuito un credito d'imposta. Inoltre, un investimento viene ritenuto agevolabile qualora rispetti i requisiti di "novità" e "strumentalità" nonché abbia ad oggetto beni collocati in una struttura produttiva tra quelle "ubicate nelle zone assistite".

La circolare n. 34/E del 2016 chiarisce che, sulla base dell'articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015, il bene viene qualificato come "agevolabile" quando rispetti il requisito della strumentalità, novità

e di autonomia della struttura produttiva di riferimento. In relazione a quest'ultimo requisito, viene precisato che i beni oggetto dell'investimento, oltre a rispettare i requisiti di novità e strumentalità, debbano essere destinati a strutture produttive autonome. Tale autonomia viene identificata in autonomo ramo di azienda ovvero autonoma diramazione territoriale.

Un'eccezione al principio di cui sopra è rappresentata soltanto da quei beni che, al di fuori della struttura produttiva dell'impresa, non hanno una loro autonomia e che, per funzionare nel territorio, non agevolato, in cui sono installati, non necessitano di essere "organizzati", in quanto trattasi di "semplici" beni e non di un insieme complesso di beni, ovvero l'unica eccezione al principio di territorialità è costituita da quei beni che configurano una "mera diramazione" di una struttura produttiva aziendale situata in zona agevolata.

Nel caso di specie, la qualificazione del "cantiere" è appunto una mera diramazione invece l'Agenzia delle entrate, fa presente che, qualora la dismissione avvenga entro il periodo di tutela fiscale, il credito d'imposta è soggetto alla cd. **rule capture** Riproduzione riservata ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1747 - T.1746

